

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10/04/2018) 10-09-2018, n. 40220

picconate per il recupero

1. Con sentenza del 3 marzo 2016 la Corte d'appello di Firenze ha confermato, respingendo l'impugnazione dell'imputato, la sentenza del 8 aprile 2014 del Tribunale di Lucca, con cui era stata affermata la responsabilità di R.B. in relazione ai reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), (capo A della rubrica) e art. 674 cod. pen. (capo B della rubrica), e alla S.r.l. R. Metalli era stata applicata la sanzione pecuniaria di Euro 25.800,00, per la commissione da parte del proprio legale rappresentante e nel proprio interesse del reato di gestione di rifiuti non autorizzata di cui al capo a) della rubrica.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione e l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

Ha censurato l'affermazione della configurabilità del reato di raccolta e trasformazione di rifiuti, in quanto la S.r.l. R. Metalli, di cui era amministratore e per la quale aveva operato, era autorizzata allo svolgimento della attività di recupero di rottami ferrosi di origine industriale, provenienti da vari settori produttivi, ma aventi caratteristiche merceologiche di metalli in genere, tra cui rientravano anche le bombole di cui gli era stato addebitato l'illecita raccolta e trasformazione; l'affermazione secondo cui sarebbe stata necessaria una ulteriore autorizzazione per lo svolgimento della attività di bonifica delle bombole era infondata, non essendo ciò previsto da alcuna disposizione di legge, essendo solamente prevista la necessità di una verifica della resistenza dell'involucro alla pressione del gas e lo smaltimento come ferro dell'involucro allorquando quest'ultimo non presenti più le caratteristiche di resistenza necessarie, ma non rientrando tale attività in una di quelle sottoposta a vincolo autorizzativo D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 208.

Ha censurato anche l'affermazione della configurabilità del reato di cui all'art. 674 cod. pen., non essendo stata evidenziata la violazione di norme imperative in tema di emissioni gassose, nè il superamento di limiti tabellari fissati per legge.

In via di subordine ha evidenziato il decorso, in data 19 settembre 2016, del termine massimo di prescrizione di entrambi i reati.

3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche la S.r.l. R. Metalli, per il tramite del medesimo difensore, che lo ha affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione e l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), costituente la violazione presupposta per l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 5 e 25 undecies.

Ha evidenziato anch'essa il dato della esistenza della autorizzazione allo svolgimento della attività di raccolta e recupero di rottami ferrosi, provenienti da vari settori produttivi, nei quali dunque rientravano anche le bombole per il gas, che pur provenendo da varie filiere produttive erano accomunate dalla caratteristica merceologica del metallo, anche se identificate da codici CER diversi, con la conseguente erroneità della affermazione della configurabilità del reato presupposto di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), non occorrendo alcuna autorizzazione per lo svolgimento della attività di bonifica (attraverso l'eliminazione dei gas) delle bombole raccolte.

Motivi della decisione

1. Entrambi i ricorsi, fondati su doglianze analoghe in relazione al reato di cui al capo a), sono inammissibili, essendo riproductivi dell'atto d'appello, volti a censurare sul piano del merito l'accertamento di fatto compiuto in modo concorde dal Tribunale e dalla Corte d'appello e anche manifestamente infondati.

2. L'imputato è stato dichiarato responsabile per aver eseguito, quale amministratore della R. Metalli, attività non autorizzata di raccolta, recupero, smaltimento e commercio di rifiuti speciali, raccogliendo bombole di gas domestico, bombole di ossigeno e serbatoi di gas, che bonificava e rivendeva come materiale ferroso; nello svolgimento di tale attività di bonifica si è verificata anche l'emissione in atmosfera dei gas contenuti nelle bombole, così provocando cattivi odori e danni alla salute.

I giudici di merito, con accertamento di fatto non censurabile nel giudizio di legittimità, hanno ravvisato nella prima condotta una attività di trasformazione dei rifiuti, diversa e ulteriore rispetto a quella di raccolta di rifiuti ferrosi per la quale la R. Metalli era autorizzata, necessitante di una ulteriore specifica autorizzazione, di cui detta società era priva, con la conseguente sussistenza del reato di cui al capo a), di gestione non autorizzata di rifiuti, presupposto dell'illecito contestato alla società; l'emissione in

atmosfera dei gas provenienti dalle bombole e dai serbatoi è stata, poi, ritenuta idonea a consentire di configurare anche il reato di cui all'art. 674 cod. pen. di cui al capo b).

Sono state, infatti, accertate sia lo svolgimento della attività di bonifica delle bombole e dei serbatoi per gas raccolti dalla R. Metalli, che venivano svuotati delle sostanze gassose negli stessi presenti (tra l'altro con modalità del tutto empiriche, avendo la polizia giudiziaria rinvenuto bombole del gas forate con un piccone dai dipendenti della R. Metalli, come potuto osservare direttamente in occasione del sopralluogo del 20 settembre 2011); sia l'emissione di gas, idonei, per qualità e quantità, a molestare le persone, essendo stata accertata la presenza, nell'area limitrofa allo stabilimento della R. Metalli, di un odore di gas acre e molto forte, tale da provocare bruciore alla gola.

Sulla base di tali univoci dati di fatto correttamente è stata, dunque, affermata la responsabilità dell'imputato in relazione a entrambi i reati contestati, e anche quella amministrativa dell'ente, in quanto l'attività svolta è risultata diversa ed esorbitante dalla semplice attività di raccolta di materiali ferrosi per la quale la R. Metalli era autorizzata.

L'attività di bonifica delle bombole e dei serbatoi di gas, cioè il loro svuotamento dai residui gassosi negli stessi ancora presenti, allo scopo di poterli utilizzare come rottami ferrosi, comporta la trasformazione di tali contenitori in rifiuti ferrosi, in quanto ne determina la cessazione dalla originaria destinazione e funzione e una modificazione, derivante dallo svuotamento dai gas e dalla asportazione delle valvole di erogazione, cosicchè tale attività esorbita da quella di semplice raccolta (che non implica alcun intervento sul rifiuto), consistendo in un recupero, attraverso la trasformazione del rifiuto, per renderlo suscettibile di un diverso utilizzo, come rifiuto ferroso, cui prima di tale operazione non era idoneo, dunque in una attività di gestione di rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 183, comma 1, lett. n), richiedente specifica autorizzazione, diversa e ulteriore rispetto a quella relativa alla mera raccolta di rifiuti.

Ne consegue la correttezza della qualificazione della condotta, di cui, attraverso il ricorso in esame, l'imputato propone una diversa valutazione, non consentita nel giudizio di legittimità.

Altrettanto correttamente è stata affermata la configurabilità del reato di cui all'art. 674 cod. pen., essendo stata accertata l'emissione di un odore acre e molto forte, idoneo a molestare le persone, proveniente dalla sede della R. Metalli, priva di autorizzazione ad effettuare qualsiasi emissione di gas o vapori in atmosfera, con la conseguente irrilevanza della mancata indicazione del superamento di limiti di legge, in quanto in tema di getto pericoloso di cose l'evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori è apprezzabile a prescindere dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo

sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ. (Sez. 3, n. 34896 del 14/07/2011, Ferrara, Rv. 250868; Sez. 3, n. 45230 del 03/07/2014, Benassi, Rv. 260980; Sez. 3, n. 14467 del 22/11/2016, dep. 24/03/2017, Venturin, Rv. 269326), nella specie accertato dai giudici di merito e non sindacabile, sul piano valutativo, nel giudizio di legittimità.

3. I ricorsi risultano, dunque, inammissibili, essendo stati affidati a censure non consentite nel giudizio di legittimità e manifestamente infondate.

L'inammissibilità originaria dei ricorsi esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sentenza 7 - 13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 2.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2018